



Roma,

Protocollo:

COMUNICATO UFFICIALE N. 95
Stagione Sportiva 2015/2016

Si trasmette, in allegato, il C.U. N. 119/A della F.I.G.C., inerente la modifica degli artt. 26 e 30, comma 29, del C.G.S..

PUBBLICATO IN ROMA IL 2 SETTEMBRE 2015

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL VICE PRESIDENTE VICARIO
(Antonio Cosentino)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 119/A

Il Consiglio Federale

- Nella riunione del 31 agosto 2015;
- ritenuto opportuno modificare gli artt. 26 e 30, comma 29, del Codice di Giustizia Sportiva;
- visto l' art. 27 dello Statuto Federale

h a d e l i b e r a t o

di approvare la modifica agli artt. 26 e 30, comma 29, del Codice di Giustizia Sportiva secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° SETTEMBRE 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

NORMA DI COORDINAMENTO

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
Art. 26 Amnistia, riabilitazione e indulto 1. Il Consiglio federale, anche su proposta del Presidente federale e previo parere favorevole della Corte federale di appello, può concedere amnistia o indulto. 2. La delibera del Consiglio federale per la concessione di amnistia e indulto è adottata a maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti. L'amnistia estingue la violazione commessa e, se è stata già applicata una sanzione, ne fa cessare l'esecuzione, oltre a eliminare gli effetti accessori. L'indulto estingue, commuta o riduce la sanzione. 3. I soggetti ai quali sia stata preclusa la permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC, trascorsi almeno 3 anni dal giorno in cui è stata scontata od estinta la sanzione, possono chiedere la riabilitazione alla Corte federale di appello a sezioni unite. La riabilitazione è concessa, sentito il Procuratore federale, quando concorrono le seguenti condizioni: a) che dal fatto che ha cagionato la dichiarazione di preclusione l'interessato non abbia tratto, direttamente o indirettamente, vantaggio economico; b) che l'interessato produca una auto dichiarazione attestante la ininterrotta condotta incensurabile sotto il profilo civile, penale e sportivo ed il non assoggettamento a misure di prevenzione; c) che ricorrano particolari condizioni che facciano presumere che l'infrazione non sia più ripetuta. 4. Le presenti disposizioni non si applicano per le violazioni della disciplina antidoping e per le relative sanzioni.	Art. 26 Amnistia, riabilitazione e indulto 1. Il Consiglio federale, anche su proposta del Presidente federale e previo parere favorevole della Corte federale di appello, può concedere amnistia o indulto. 2. La delibera del Consiglio federale per la concessione di amnistia e indulto è adottata a maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti. L'amnistia estingue la violazione commessa e, se è stata già applicata una sanzione, ne fa cessare l'esecuzione, oltre a eliminare gli effetti accessori. L'indulto estingue, commuta o riduce la sanzione. 3. I soggetti colpiti da provvedimenti disciplinari sportivi definitivi di inibizione o squalifica complessivamente superiori ad un anno, trascorsi almeno 3 anni dal giorno in cui è stata scontata od estinta la sanzione, possono chiedere la riabilitazione alla Corte Federale di appello a sezioni unite. La riabilitazione è concessa, sentito il Procuratore federale, quando concorrono le seguenti condizioni: a) che dal fatto che ha cagionato la sanzione l'interessato non abbia tratto, direttamente o indirettamente, vantaggio economico; b) che l'interessato produca una auto dichiarazione attestante la ininterrotta condotta incensurabile sotto il profilo civile, penale e sportivo ed il non assoggettamento a misure di prevenzione; c) che ricorrano particolari condizioni che facciano presumere che l'infrazione non sia più ripetuta. 4. Le presenti disposizioni non si applicano per le violazioni della disciplina antidoping e per le relative sanzioni.

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
Art. 30 Tribunale federale ...OMISSIS... 26. Il Tribunale federale a livello nazionale - sezione vertenze economiche - è composto dal Presidente, un Vice presidente e da almeno quattro componenti. 27. Il Tribunale federale a livello nazionale - sezione vertenze economiche - giudica con la partecipazione di cinque componenti, compreso il Presidente o un Vice Presidente. 28. Il Tribunale federale a livello nazionale - sezione vertenze economiche - ha competenza a giudicare: a) sulle controversie di natura economica tra società, comprese quelle relative al risarcimento dei danni per i fatti di cui all'art. 14; b) sulle controversie concernenti il premio di addestramento e formazione tecnica di cui all'art. 99 delle NOIF; c) sulle controversie concernenti il premio alla carriera di cui all'art. 99 bis delle NOIF. 29. Il Tribunale federale a livello nazionale - sezione vertenze economiche - giudica, in ultima istanza: a) sulle controversie concernenti il premio di preparazione di cui all'art. 96, comma 3, delle NOIF; b) sulle controversie concernenti le indennità, i rimborsi ed i premi per calciatori dei campionati nazionali della LND, di cui all'art. 94 ter delle NOIF. ...OMISSIS...	Art. 30 Tribunale federale ...OMISSIS... 26. Il Tribunale federale a livello nazionale - sezione vertenze economiche - è composto dal Presidente, un Vice presidente e da almeno quattro componenti. 27. Il Tribunale federale a livello nazionale - sezione vertenze economiche - giudica con la partecipazione di cinque componenti, compreso il Presidente o un Vice Presidente. 28. Il Tribunale federale a livello nazionale - sezione vertenze economiche - ha competenza a giudicare: a) sulle controversie di natura economica tra società, comprese quelle relative al risarcimento dei danni per i fatti di cui all'art. 14; b) sulle controversie concernenti il premio di addestramento e formazione tecnica di cui all'art. 99 delle NOIF; c) sulle controversie concernenti il premio alla carriera di cui all'art. 99 bis delle NOIF. 29. Il Tribunale federale a livello nazionale - sezione vertenze economiche - giudica, in ultima istanza: a) sulle controversie concernenti il premio di preparazione di cui all'art. 96, comma 3, delle NOIF; b) sulle controversie concernenti le indennità, i rimborsi ed i premi per calciatori dei campionati nazionali della LND, di cui all'art. 94 ter delle NOIF. c) sulle controversie concernenti le indennità, i rimborsi e le somme lorde annuali per i Collaboratori della Gestione Sportiva, di cui all'art. 94 quater delle NOIF. ...OMISSIS...